

Rampoldi non avrei difficoltà da opporre: creda pure, onorevole Rampoldi, che nessuno più di me può desiderare che anche un medico, od un professore di biologia, faccia parte di questa sezione. Anzi se consideriamo che nell'istruzione secondaria entra per tanta parte l'educazione fisica — e l'educazione fisica non ha per fondamento che le nozioni che possediamo di biologia — ognuno troverà logico, anzi, più che logico, utile, che in quella sezione entri a far parte un professore di medicina. Se la Camera volesse accettare la proposta Rampoldi, non avrei difficoltà di acconsentirvi. D'altra parte faccio osservare che l'argomento può essere trattato nel Consiglio superiore, dove i medici sono in un certo numero e tra i più competenti.

All'onorevole Giovagnoli, il quale vorrebbe che si accordasse diritto di voto al componente consultivo dell'Amministrazione centrale di questa sezione del Consiglio superiore, io non potrei esprimere parere favorevole per la semplice ragione che qualche volta può essere troppo interessato il rappresentante del Governo alle questioni che dovranno essere discusse nella sezione. Io credo che il capo-servizio del Ministero debba far parte della sezione del Consiglio superiore, per fornire tutte quelle delucidazioni intorno agli argomenti che si agitano nella sezione stessa, e che qualche volta per iscritto non si possono dare in tutti i loro particolari ed in tutta la loro totalità; ma, quanto ad accordargli il voto, mi pare cosa pericolosa, poichè si verrebbe a trasformare il concetto che informa il Consiglio superiore, nel quale i voti sono dati esclusivamente dai professori componenti il Consiglio stesso.

Ritengo poi necessario, dopo l'approvazione di questa legge, che una riforma intervenga del Consiglio superiore, perchè questa nuova funzione del Consiglio stesso, in forza della quale le sue attribuzioni vengono allargate, devono essere contenute in un regolamento che coordini le attribuzioni stesse riguardanti i diversi rami del pubblico insegnamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CREDARO, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole ministro a me non resta che pronunziare poche parole. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra l'ufficio tecnico che deve compiere questa nuova sezione del Consiglio superiore.

La legge che stiamo esaminando dà a questa sezione l'attribuzione speciale, anzi-

tutto, di proporre al ministro le Commissioni che debbono giudicare tutti i concorsi dell'insegnamento secondario, poi di esaminare e approvare le liste dei professori promovibili per anzianità e quelle dei promovibili per merito.

Movendo da questo concetto, chi ha presentato alla Camera la legge e le due Commissioni parlamentari che l'anno presa in esame, hanno voluto che in questa sezione fossero rappresentati possibilmente tutti i gruppi d'insegnamento secondario, ed assegnarono due posti alla facoltà di filosofia e lettere, la quale prepara per le scuole medie il maggior numero di insegnanti; un terzo posto fu assegnato alla facoltà di scienze fisiche naturali e matematiche ed un quarto alla facoltà di giurisprudenza. Vi sono poi i quattro rappresentanti delle scuole medie. A questi tre gruppi che hanno competenza ben distinta, gruppo letterario, gruppo storico e filosofico e gruppo scientifico sarebbe stato molto conveniente di potere...

SQUITTI. E la camarilla sarebbe stata più al completo.

CREDARO, *relatore*. La Commissione, onorevole Squitti, non ha fatto delle camarille, la Commissione ha ragionato e la Camera deciderà. Fu dato un rappresentante alla Facoltà di scienze ed un rappresentante alla Facoltà di diritto, sia perchè negli Istituti tecnici vi sono insegnamenti di diritto, sia perchè il professore di giurisprudenza porta in seno alla Commissione una competenza speciale nelle questioni giuridiche che possono nascere. La Commissione prega il ministro di mantenere per questa parte ferma la legge. In quanto alla rinnovazione della sezione stessa, ha provveduto l'articolo che ci sta dinanzi, il quale al quarto comma dice precisamente così:

« Ai componenti la sezione si applica l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1881, numero 51 ».

E questo articolo 5 della legge 17 febbraio 1881 dice:

« La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che essi vi rimangano sempre nella stessa proporzione ». (*Interruzioni*)

Ma i deputati debbono conoscere tutte le leggi (*Ilarità*), questo è il presupposto di ogni Commissione.

L'onorevole Nitti con molta sagacia ha